



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/38 del 22.1.2019

**Legge regionale 6 luglio 2018, n.24
“Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di
sostegno a tutela dei soggetti deboli”
LINEE GUIDA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. FINALITA'
2. L'ISTITUTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
3. DISCIPLINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)
4. REGISTRO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
5. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ADS
6. COMPITI DELLA REGIONE
7. COMPITI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DELLE PROVINCE E ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI DI PROTEZIONE GIURIDICA- SPG
 - a) Tavolo comune
 - b) Attività di informazione e consulenza
 - c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento
 - d) Elenchi provinciali degli AdS e raccordo con gli uffici dei giudici tutelari
 - e) Requisiti per l'iscrizione all'elenco
 - f) Informazioni contenute nell'elenco
 - g) Cancellazione dall'elenco
 - h) Verifica periodica dei requisiti
8. CRITERI DI RIPARTO E FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO ANNUALE REGIONALI
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNUALE REGIONALE
10. RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

GLOSSARIO

Amministrazione di sostegno: è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 che ha modificato il Titolo XII - capo I del codice civile.

Amministratore di Sostegno - AdS: colui che intende assumere responsabilità tutoriali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 9 gennaio 2004, n. 6** "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", pubblicata sulla GU 19 gennaio 2004, entrata in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- **D.M. 12 marzo 2004** "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6".
- **Legge regionale 23/2005** "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali".
- **Legge regionale 6 luglio 2018, n. 24** "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli", pubblicata sul BURAS n. 33 del 12 luglio 2018.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 52/30 del 23.10.2018** "Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, in applicazione dell'art.51 del Dlgs 118/2011 e smi, relative a : entrata in vigore della LR 6 luglio 2018, n.24, concernente: " Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli".

1. FINALITA'

Le presenti Linee Guida (LG), sono finalizzate alla migliore attuazione della LR 24/2018 mediante la realizzazione di una omogenea, coordinata, efficace ed efficiente applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale. Pertanto, per rendere operativo l'istituto dell'amministrazione di sostegno si definiscono le modalità organizzative e i percorsi procedurali per la sua promozione, valorizzazione, formazione, aggiornamento e i criteri di utilizzo delle risorse regionali disponibili annualmente.

Le finalità previste dalla LR 24/2018 sono perseguite nell'ambito degli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 23/2005.

2. L'ISTITUTO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004 (che ha modificato il Titolo XII - capo I- del codice civile) con la finalità di "... *tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1).

L'istituto dell'amministrazione di sostegno copre quindi situazioni che in passato erano prive di tutela e si affianca agli istituti **dell'interdizione**¹ e **dell'inabilitazione**², diretti soprattutto alla tutela del patrimonio del

¹ Strumento previsto per le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Comporta la nomina di un tutore. L'articolo 414 del codice civile è stato modificato dalla legge 6/04 e così riscritto:
"PERSONE CHE POSSONO ESSERE INTERDETTE - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

beneficiario e dei suoi familiari. Tali istituti, pur se con qualche modifica nella disciplina, permangono all'interno del nostro ordinamento³ (v. articoli da 4 a 10 della L 6/2004 che modificano e integrano gli articoli del codice civile 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429).

Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire del beneficiario prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la stessa non può compiere autonomamente. Il beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti *"...che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno"* o di quelli che l'Amministratore di Sostegno *"...ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario"*. L'Amministratore di Sostegno (**AdS**) agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.).

Di seguito, in sintesi, si riportano le principali innovazioni introdotte con l'istituto giuridico dell'AdS:

- **personalizzazione delle misure da applicare:** la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria;
- **conservazione della capacità di agire:** il beneficiario la conserva per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS (art. 409 c.c.).
- **attenzione alla persona:** la scelta dell'AdS avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dello stesso e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

3. DISCIPLINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)⁴

La procedura si attiva presso il Tribunale Ordinario e richiede l'assistenza di un avvocato. L'iter si conclude con la pronuncia di una **sentenza**, revocabile con la medesima procedura solo se sono venuti meno i requisiti che l'hanno originata. A fronte di tale sentenza il giudice tutelare nomina un **Tutore** che assume la gestione del patrimonio e degli interessi di vita dell'interdetto, sostituendosi in tutto ad esso, ad eccezione dei cosiddetti "atti personalissimi": contrarre matrimonio, redigere testamento, riconoscere figli.

Gli atti eventualmente posti in essere dall'interdetto sono "nulli".

² Strumento utilizzato in situazioni più lievi; comporta la nomina di un **curatore** delegato alle sole scelte riguardanti la straordinaria amministrazione degli interessi dell'inabilitato.

L'istituto è disciplinato dall'art. 415 codice civile (rimasto inalterato con l'emanazione della legge): *"Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 (interdizione) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi."*

La procedura ricalca quella dell'interdizione e si conclude con una **sentenza** di inabilitazione che consente al Giudice di nominare un **Curatore** che non si sostituisce all'inabilitato, non lo rappresenta giuridicamente, ma solo l'assiste e ne integra la volontà negli atti di straordinaria amministrazione (quelli cioè diretti a modificare la struttura e la consistenza di un patrimonio come la vendita o la donazione di un bene) per i quali dovrà sempre richiedere apposita autorizzazione al Tribunale. L'inabilitato può compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza).

L'atto straordinario posto in essere dall'inabilitato senza la firma del curatore è "annullabile".

³ La finalità principale della riforma, è quella, di superare la rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con i quali, con l'intento di proteggere, sul piano patrimoniale, tanto il soggetto quanto la sua famiglia, si finiva per infliggere restrizioni severe e gravi, comunque non modulabili in relazione al caso concreto.

⁴ Il legislatore ha imboccato la strada di novellare il codice civile. A questo fine, il titolo XII, del libro I è stato rinominato e ridisegnato. Con l'intestazione *"Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"*, il titolo comprende adesso due capi: il primo dei quali contiene gli artt. 404-413 c.c. (liberatisi a seguito della riforma del regime dell'adozione: legge n. 184 del 1983) e porta la rubrica *"Dell'amministrazione di sostegno"*; il secondo (al cui interno sono collocati gli artt. 414-432 c.c.) è intitolato *"Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"*.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'AdS è nominato con decreto del Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio, con il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Gli articoli 2 e 3 della L 6/2004 introducono, nel titolo XII del libro primo del codice civile, il Capo I. "Dell'amministrazione di sostegno" di cui agli articoli dal 404 al 413.

Di seguito si riporta l'elenco degli articoli citati con le relative rubriche:

Art. 404 "Amministrazione di sostegno", definisce l'istituto;

Art. 405 "Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità";

Art. 406 "Soggetti", si tratta dei soggetti abilitati a richiedere la nomina dell'AdS;

Art. 407 "Procedimento", è relativo al percorso di nomina dell'AdS;

Art. 408 "Scelta dell'amministratore di sostegno", in particolare l'articolo precisa che non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario;

Art. 409 "Effetti dell'amministrazione di sostegno";

Art. 410 "Doveri dell'amministratore di sostegno";

Art. 411 "Norme applicabili all'amministrazione di sostegno";

Art. 412 "Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice";

Art. 413 "Revoca dell'amministrazione di sostegno".

L'iter procedurale, di cui alla L 6/2004, si attiva con un ricorso presso il Giudice Tutelare e non richiede l'assistenza legale. Il Giudice, al termine dell'istruttoria, emette un decreto con il quale nomina l'AdS e ne definisce i compiti. Il decreto, per sua caratteristica, è sempre integrabile e modificabile e pertanto può seguire il mutamento dei bisogni della persona non autonoma. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e conserva la capacità di agire per tutti gli atti non attribuiti all'AdS. Gli atti posti in essere dal beneficiario senza averne la capacità sono "annullabili".

I soggetti nominati AdS sono in genere familiari. Non possano essere nominati AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario" (art. 408, comma 3, C.C.).

4. REGISTRO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'art. 14, comma 1, della L 6/2004 prevede che presso l'ufficio del giudice tutelare sia tenuto, tra gli altri, un registro delle amministrazioni di sostegno.

Con il DM 12 marzo 2004 "Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6 " il Ministero della giustizia ha istituito il registro delle amministrazioni di sostegno con le modalità di cui al modello allegato al decreto. Il registro è tenuto dalla cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata del Tribunale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La domanda di iscrizione, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza/ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.

5. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ADS

La funzione di AdS è svolta a titolo volontario e gratuito. L'AdS, quindi, non può percepire alcuna remunerazione per l'incarico.

Il Giudice tutelare può stabilire il rimborso delle spese sostenute - compresi gli oneri finanziari a carico dell'AdS per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto – secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile⁵:

1. a carico del patrimonio del beneficiario e in relazione all'attività svolta, qualora trattasi di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione;
2. a valere sul fondo regionale di cui alla LR 24/2018, art. 2, comma 1, lett. e) ed f).

Nel caso di cui al punto 2, gli interessati presentano, tramite il comune di residenza del beneficiario, domanda agli uffici competenti della Città Metropolitana e delle Province corredata dal decreto del Tribunale di nomina alla funzione di AdS, dalla polizza di assicurazione, dalla quietanza di pagamento del premio, da altre quietanze per spese sostenute ammissibili al rimborso secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile.

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.

6. COMPITI DELLA REGIONE

La Regione persegue le finalità previste dalla LR 24/2018 nell'ambito della programmazione regionale dei servizi integrati alla persona di cui alla LR 23/2005, programmazione che definisce mediante la concertazione con gli enti locali e il terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio. A tal fine la Regione esercita una forte azione di coordinamento e concertazione mediante il gruppo di "Coordinamento regionale degli ambiti PLUS" istituito con determinazione n.140/8147 del 9 giugno 2016 del Direttore Generale della Direzione politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dei servizi sociali. Del gruppo di "Coordinamento" fanno parte la Regione, i responsabili degli uffici di piano degli Ambiti PLUS, i rappresentanti della Città metropolitana e delle Province ma, per le problematiche inerenti l'attuazione della LR 24/2018 e, in particolare, per la *governance* delle attività inerenti l'AdS, il gruppo di "Coordinamento" è esteso ad altri soggetti della rete degli enti ed organismi interessati, presenti nel territorio regionale (Presidenti dei Tribunali, Ordini degli Avvocati, ATS, Comuni, terzo settore, ecc.).

Il gruppo di "Coordinamento" è presieduto dal Direttore Generale della Direzione politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dei servizi sociali.

La Regione in particolare promuove e sostiene le seguenti iniziative:

⁵ L'indennità è considerata come un rimborso delle spese sostenute e ha, quindi, carattere indennitario e non retributivo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l'autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite;
- formazione, aggiornamento e supporto tecnico-informativo degli AdS già operativi e di coloro che intendono assumere responsabilità tutoriali, in particolare attraverso iniziative da realizzare nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari per la non autosufficienza, in un quadro di azioni coordinate sul territorio regionale;
- istituzione di servizi denominati "Sportelli di protezione giuridica (SPG)", uno per la Città metropolitana e uno per ogni Provincia;
- istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di AdS;
- creazione a livello provinciale di reti di referenti pubblici e privati direttamente interessati alla divulgazione dell'amministrazione di sostegno e per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari attraverso forme di collaborazione strutturata;
- scambio tra gli ambiti provinciali delle buone prassi di collaborazione tra le reti dei referenti e gli Uffici del Giudice tutelare;
- iniziative ed esperienze che hanno un carattere integrato in quanto mettono in relazione strumenti di intervento diversi o prevedono l'attivazione di misure coordinate in un territorio relativamente ampio.

La Regione provvede, nei limiti del bilancio, alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della LR 24/2018 ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale mediante il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE (v. par. 10).

7. COMPITI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DELLE PROVINCE E ISTITUZIONE DEGLI SPORTELLI DI PROTEZIONE GIURIDICA- SPG

Lo "Sportello di protezione giuridica-SPG" è un servizio istituito presso la Città metropolitana e ognuna delle quattro Province, nelle more dell'attuazione della LR 4 febbraio 2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Lo SPG può essere gestito anche mediante il ricorso a soggetti del Terzo settore.

La Città metropolitana e le Province tramite gli SPG, svolgono le funzioni di cui all'art. 3, comma 4, della LR 24/2018, predisponendo entro il **30 novembre** di ogni anno un programma con le attività - di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, di organizzazione e coordinamento tra soggetti pubblici e privati - che si intendono svolgere nell'anno successivo. Le attività sono definite sulla base della rilevazione - condotta nel territorio di riferimento - dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli AdS e delle organizzazioni coinvolte. La rilevazione è condotta in collaborazione e di concerto con gli Ambiti PLUS presenti nel territorio provinciale i quali a loro volta si raccordano con i Comuni e le Unioni dei Comuni che rappresentano. Nei Programmi sono indicate anche le spese che a livello provinciale si prevede di sostenere per i rimborsi di cui al punto 5.

La Città metropolitana e le Province contribuiscono ad alimentare il Sistema informativo regionale fornendo tutte le informazioni e i dati relativi all'attuazione della LR 24/2018, tramite il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE (v. punto 10).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto riguarda alcune funzioni specifiche di cui all'art. 3, comma 4, della LR 24/2018, di seguito si definiscono modalità e requisiti.

a) Tavolo comune

La Città metropolitana e le Province istituiscono ciascuna un **Tavolo comune di coordinamento e di concertazione provinciale (di seguito Tavolo comune provinciale-TCP)** formato dalla rete dei referenti pubblici e privati direttamente interessati all'attuazione della LR 24/2018.

Il TCP esprime il proprio parere sulle iniziative (formazione degli AdS, informazione alla cittadinanza, ecc.) che la Città metropolitana e le singole Province intendono inserire nel programma di attività annuale e per qualsiasi questione si ritenga necessario.

Il tavolo si esprime anche sulle modalità più idonee per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari

b) Attività di informazione e consulenza

La Città metropolitana e le Province organizzano gli SPG quali punti di riferimento per il territorio di competenza per l'offerta del servizio di consulenza gratuita in materia legale, economica e sociale agli amministratori di sostegno, alle persone con limitazioni di autonomia, ai loro familiari e agli operatori dei servizi, per le esigenze legate alle loro attività.

Le attività di informazione e consulenza vengono realizzate valorizzando e mettendo in rete le esperienze e le competenze professionali già presenti nell'ambito del sistema dei servizi territoriali sociali e sanitari.

c) Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento

Le attività sono periodiche e sono rivolte alle persone che si intendono iscrivere o che sono già iscritte agli elenchi provinciali di cui al paragrafo d) e agli elenchi tenuti dai tribunali presenti nel territorio (v. punto 4), compresi coloro che già svolgono la funzione di AdS. Qualora lo si ritenesse necessario, l'attività può essere estesa anche alle famiglie, alle associazioni di utenti e famigliari, nonché agli operatori sociali e sanitari dei servizi pubblici e privati. Come indicato al successivo paragrafo e), la partecipazione ad attività di formazione è considerato un criterio preferenziale per l'iscrizione agli elenchi provinciali.

Nel programma provinciale annuale le attività sono articolate in due sezioni: nella prima sono delineate le attività finalizzate a diffondere l'informazione sull'istituto dell'AdS al fine di sviluppare nuovi livelli di responsabilità sociale e, quindi, di incoraggiare le persone interessate a candidarsi per l'assunzione dell'incarico. Nella seconda sezione sono definite le attività formative e/o di aggiornamento rivolte alle persone che già svolgono o che intendono svolgere la funzione di AdS.

Obiettivo prioritario delle attività è che gli AdS siano persone in grado di dare attenzione alla persona fragile rispettandola, valorizzandola, interpretandone i bisogni e rappresentandola nella cura degli interessi personali e patrimoniali.

Il tema del reperimento di volontari AdS è nevralgico nel caso la famiglia non sia in grado di ricoprire questo ruolo di tutela per il proprio congiunto e per questo motivo i percorsi di sensibilizzazione prima e formativi poi costituiscono il motore e la modalità di messa in campo delle conoscenze utili a sviluppare capacità e sensibilità adeguate per inserire la protezione giuridica nell'ambito del progetto di vita individualizzato e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

assicurare un corretto esercizio del ruolo dell'AdS. Si ricorda che la norma assimila il ruolo dell'AdS a quello del tutore e prevede, quale requisito di base, *la diligenza del buon padre di famiglia*.

Gli Ambiti PLUS nei propri piani e nei relativi aggiornamenti riportano i risultati della rilevazione effettuata nel proprio territorio e le modalità di attuazione del programma provinciale per la parte che li riguarda.

I corsi sono di breve durata (da due a cinque incontri di un paio d'ore ciascuno) e hanno carattere "modulare". Sono sempre presenti contenuti di tipo giuridico che fanno riferimento ai contenuti della legge nazionale e regionale sull'AdS ed alla sua applicazione, alle modalità di attivazione di questo istituto e alle modalità di nomina, ai compiti e alle responsabilità. In alcuni casi a questi si aggiungono contenuti di carattere economico contabile: vengono cioè approfondite le funzioni e le attività che l'AdS è tenuto a svolgere e si forniscono elementi di amministrazione e contabilità, di rendicontazione economica e patrimoniale, etc. Inoltre, si possono aggiungere elementi di conoscenza relativi alla rete dei servizi socio-sanitari disponibili per la persona da tutelare. L'idea sottostante è quella che gli AdS possiedano elementi di conoscenza sufficienti dei servizi e siano in grado di relazionarsi con questi per svolgere in maniera compiuta le loro funzioni di tutela.

Le attività possono riguardare anche i soggetti da tutelare o posti sotto tutela.

d) Elenchi provinciali degli AdS e raccordo con gli uffici dei giudici tutelari

La Città Metropolitana e le Province, in accordo con gli Uffici del Giudice Tutelare territorialmente competente, di concerto e avvalendosi della collaborazione degli Ambiti PLUS, dei Comuni, dell'ATS, e dei soggetti del Terzo settore operanti nel territorio, istituiscono un elenco delle persone disponibili per fini di solidarietà ed a titolo volontario e gratuito a svolgere la funzione di AdS, ne curano la formazione l'aggiornamento e l'adeguata pubblicizzazione. L'istituzione degli elenchi provinciali, che coesistono con quelli istituiti presso i tribunali, è finalizzata a favorire il lavoro del Giudice Tutelare, ad incrementare il numero dei cittadini che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di AdS, nonché a garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli ed abbreviando i tempi di individuazione e nomina. Gli elenchi provinciali contengono altresì i riferimenti delle persone che hanno già svolto o stanno svolgendo la funzione di AdS e che in questo modo possono essere supportate anche dopo la nomina con ulteriori iniziative di informazione, formazione e consulenza.

Può essere istituito un elenco specifico di soli professionisti, in particolare avvocati e commercialisti, che si rendono disponibili a svolgere le funzioni di AdS. Questi elenchi sono pensati soprattutto per mettere a disposizione dei giudici un elenco di persone qualificate per la nomina di amministratori in presenza di situazioni economico-patrimoniali complesse.

Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente in Province della Regione diverse da quella di residenza.

La Città Metropolitana e ciascuna Provincia redigono, aggiornano, pubblicizzano ai fini della trasparenza l'elenco degli AdS in modo tale da favorire la presenza e la nomina di volontari con caratteristiche adeguate. L'accesso al *data base* contenente l'elenco e le informazioni relative agli AdS iscritti è garantito al Giudice tutelare territorialmente competente affinché ne possa disporre per le nomine.

e) Requisiti per l'iscrizione all'elenco

Possono richiedere l'iscrizione agli elenchi provinciali i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia;
- essere residenti in regione;
- non incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;
- assenza di precedenti o pendenze penali.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono necessari:

un curriculum vitae con almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e di residenza;
- titolo di studio;
- professione;
- eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di AdS;
- eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'AdS;

una dichiarazione di intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.

Vengono considerati criteri preferenziali:

- partecipazione agli incontri di formazione programmati in ambito provinciale ai fini dell'iscrizione all'elenco, nonché disponibilità a partecipare a successivi momenti di aggiornamento e verifica delle attività svolte.
- professionalità ed esperienze non episodiche, svolte anche a titolo di volontariato, che si ritengono utili allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza propri dell'Amministratore di sostegno;
- attestato di un Servizio sociale o sanitario pubblico, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso di esso, con indicazione delle funzioni e delle relative mansioni lavorative;
- attestato di una o più associazioni di volontariato, cooperativa sociale, ONLUS, ONG o APS, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso di essa ed eventuale dichiarazione che essa è disposta ad appoggiare il richiedente nelle attività di Amministratore di sostegno.

La Città metropolitana e le Province, in accordo con gli uffici del Giudice Tutelare territorialmente competente, gli Ambiti PLUS, i Comuni e l'ATS istituiscono un Gruppo tecnico per valutare le domande di iscrizione formulate dagli interessati e promuovere iniziative di formazione e aggiornamento.

f) Informazioni contenute nell'elenco

Nel rispetto della legge sulla privacy, nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di AdS per ogni iscritto sono riportate almeno le seguenti informazioni desumibili dal *curriculum vitae*:

- dati anagrafici e di residenza;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- titolo di studio;
- professione;
- eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di AdS;
- eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'AdS;
- opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento di iscrizione.

g) Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è effettuata dalla Città Metropolitana e dalle Province nei seguenti casi:

- su richiesta dell'iscritto;
- si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- provvedimento dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di AdS;
- ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di AdS, espresso per tre volte consecutive;
- l'iscritto trasferisce la residenza fuori Regione o presso un Comune della Regione appartenente a una diversa Provincia. In questo ultimo caso la Provincia titolare dell'elenco nel quale il soggetto risulta iscritto trasmette i relativi atti alla Provincia di destinazione ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco, previa richiesta dell'interessato.

h) Verifica periodica dei requisiti

La Città metropolitana e le Province provvedono con cadenza annuale alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione anche mediante estrazione casuale di un campione operata attraverso un generatore informatico di numeri.

8. CRITERI DI RIPARTO E FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO ANNUALE REGIONALI

Nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, i fondi finalizzati all'attuazione della LR 24/2018 sono ripartiti tra la Città Metropolitana e le Province in rapporto al numero di abitanti risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT.

I finanziamenti sono destinati prioritariamente agli AdS dei casi sociali privi di adeguati mezzi quale rimborso:

- a) delle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile⁶;
- b) degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'AdS sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri (art. 2, comma 1, lett. e) ed f)).

La quota rimanente può essere destinata dalla Città metropolitana e dalle Province alle attività di cui al punto 7, lettere b) e c).

Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non si applicano quando l'incarico di AdS è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, LR 24/2018).

⁶ L'indennità è considerata come un rimborso delle spese sostenute e ha, quindi, carattere indennitario e non retributivo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNUALE REGIONALE

Alla Città metropolitana e a ciascuna Provincia ogni anno è assegnata una prima quota dello stanziamento del bilancio regionale pari all'30% del finanziamento attribuito a condizione che entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento siano stati trasmessi alla Regione i programmi attuativi.

La rimanente quota fino all'70%, nei limiti dello stanziamento del bilancio, è trasferita qualora concorrano le seguenti condizioni:

- trasmissione alla Regione, entro il **16 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, delle rendicontazioni sull'assegnazione dell'anno precedente secondo le disposizioni della Direzione generale delle politiche sociali, corredata da una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;
- verifica positiva, da parte degli uffici regionali competenti, della rendicontazione comprensiva della relazione sintetica descrittiva delle attività svolte con allegate le schede di attività;
- assenza di economie che, in caso contrario, determinerebbero un congruaglio;

In sede di prima applicazione la prima quota è impegnata, liquidata e pagata a conclusione dell'iter di approvazione delle presenti linee guida. La seconda quota fino all'70% è impegnata previa verifica del piano di attività da presentarsi entro il 30 giugno ed entro l'anno sono liquidate e pagate le spese regolarmente rendicontate e presentate entro i termini stabiliti dalla ragioneria regionale.

10. RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La rendicontazione consiste:

- nella compilazione di apposita tabella nella quale deve essere riportato il dettaglio delle spese sostenute e delle eventuali economie;
- una relazione sintetica descrittiva di tutte le attività svolte, evidenziando per quali categorie di fragilità si è ricorso all'AdS (persone anziane, disabili psichici e fisici, tossicodipendenti, alcolisti), le criticità emerse durante l'anno di riferimento e le eventuali proposte per il loro superamento;
- compilazione per ogni attività svolta di una apposita.

Il flusso di informazioni tra Comuni, Ambiti Plus, Città Metropolitana, Province e Regione e viceversa (elenchi provinciali, programmi, rendicontazioni, valutazioni, ecc) avviene attraverso il Sistema Informativo del Welfare regionale –SIWE.

Il SIWE è lo strumento che rende possibile verificare l'attuazione della LR 24/2018, mediante il costante monitoraggio della spesa, delle attività realizzate al fine di verificare l'efficace e l'efficiente utilizzo delle risorse, rilevare le criticità evidenziate dai territori e valutare i risultati raggiunti.

La Direzione generale delle politiche sociali predispone e approva con propri atti, previa concertazione in sede di gruppo di "Coordinamento" di cui al punto 6:

- **i format delle tabelle, delle relazioni e delle schede richieste per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione;**
- **l'elenco delle spese ammissibili;**
- **eventuali modifiche non sostanziali delle Linee guida, finalizzate a semplificare l'attuazione della LR 24/2018.**